

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **151/1963** (ECLI:IT:COST:1963:151)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BRANCA**

Camera di Consiglio del **19/11/1963**; Decisione del **19/11/1963**

Deposito del **27/11/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1979**

Atti decisi:

N. 151

ORDINANZA 19 NOVEMBRE 1963

Deposito in cancelleria: 27 novembre 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 312 del 30 novembre 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,

promossi con le seguenti deliberazioni:

1) deliberazione del Consiglio comunale di Pizzo, emessa il 14 febbraio 1963 sui ricorsi di Vinci Francesco ed altri contro Antonetti Domenico ed altri, iscritta al n. 145 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 27 luglio 1963;

2) deliberazione del Consiglio comunale di Santeramo in Colle, emessa il 27 marzo 1963 su ricorso di Barberio Giuseppe, iscritta al n. 164 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con le due deliberazioni è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 108 della Costituzione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 92 del 13 novembre 1962, a cui sono seguite la sentenza n. 6 del 1963 e le ordinanze n. 120 del 1962 e nn. 22, 23 e 100 del 1963, ha dichiarato non fondata tale questione, in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 104 e 108 della Costituzione;

che la motivazione della citata sentenza n. 6 del 1963 vale anche rispetto agli artt. 105 e 106 della Costituzione;

che non essendo stati adottati, né sussistendo nuovi e diversi motivi, le precedenti decisioni devono essere confermate;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con le deliberazioni di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.